

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Riccardo Andriani **Presidente f.f.**; dal Prof. Domenico Apicella, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Sergio Valente **Componenti**; con l'assistenza del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 13 luglio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO AGLIETTI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa), MARCO FASSONE (all'epoca dei fatti Direttore Generale con poteri di legale rappresentante della Società FC Internazionale Milano Spa), Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa - (nota n. 11611/119 pf14-15/AM/SP/ma del 8.6.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i deferiti e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 27 luglio 2015 ore 15 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CESARE AMBROSINI (calciatore tesserato per la Società Calcio Como Srl), Società CALCIO COMO Srl - (nota n. 11679/408pf14-15/GT/dl del 8.6.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i deferiti e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 27 luglio 2015 ore 15 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(201) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), ERMANNO PIERONI (iscritto all'albo dei Direttori Sportivi e all'epoca dei fatti dirigente della Società SSDARL Riccione Calcio 1929) - (nota n. 10968/587 pf13-14 AM/ma del 25.5.2015).

Con atto del 6 febbraio 2015 la Procura Federale ha deferito i soggetti di seguito indicati, per rispondere:

• Spinelli Giovanni,

A) "...della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti contestati (ora art.1 bis, comma 1, CGS) per avere attuato nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 una non corretta gestione amministrativa della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 rendendosi responsabile di una serie di inadempienze amministrative nei confronti anche di soggetti esterni all'ordinamento Federale. In particolare il Sig. Spinelli, ufficialmente nominato Amministratore Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 dal 29.12.2012 si rendeva attivo, congiuntamente al Sig. Ermanno Pieroni, per l'organizzazione del vitto e dell'alloggio degli atleti della predetta Società, prendendo accordi con diversi ristoratori e albergatori della zona di Riccione, senza però poi onorare economicamente tali impegni, come nel caso del mancato pagamento di due delle tre fatture emesse dal ristorante "Porca Miseria" per un totale di circa € 8.000,00 malgrado le numerose rassicurazioni di pagamento promesse anche pubblicamente, o dei pasti consumati presso il ristorante "Azdòra" per un insoluto di € 6.600,00, o come nel caso del pagamento con assegno scoperto delle prestazioni alberghiere fornite dal residence "Confort". Inoltre, nel Luglio 2013 il Sig. Spinelli ha trattato, insieme al Sig. Pieroni, e poi sottoscritto un contratto di affitto dell'impianto sportivo "Italo Nicoletti" di proprietà della F.Y.A. Virtus Tre Villaggi, salvo poi non onorare i conseguenti impegni economici del pagamento dei canoni di locazione avendo a tal fine utilizzato un assegno dallo stesso sottoscritto insoluto per la mancanza di fondi e successivamente protestato..."

B) "...della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, CGS) per avere nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 a causa di una non corretta gestione amministrativa della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, perpetrata congiuntamente al Sig. Ermanno Pieroni, omesso di garantire ai calciatori tesserati di detta Società i dovuti vitti e alloggi oltre che la possibilità di disputare le gare di campionato casalinghe per mancanza di un impianto sportivo, come meglio specificato nel punto A) di cui sopra, con la conseguenza di abbandonare tali atleti in una situazione di assoluto disagio e difficoltà non avendo gli stessi calciatori le risorse economiche per poter provvedere autonomamente alle irrinunciabili esigenze di vitto e alloggio..."

C) "...della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, CGS) per avere dall'ottobre del 2012 fino a quasi al termine della stagione sportiva 2013/2014 consentito che il Sig. Ermanno Pieroni agisse come dirigente della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 senza alcun

vincolo di tesseramento e per avere nel medesimo lasso temporale consentito ed avallato i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Ermanno Pieroni...”.

• Ermanno Pieroni,

A) “...della violazione dell’art. 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, CGS) per aver attuato nelle stagioni sportive 2012/2013 (dal mese di ottobre 2012) e 2013/2014 una non corretta gestione amministrativa della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 rendendosi responsabile di una serie di inadempienze amministrative nei confronti anche di soggetti esterni all’ordinamento Federale. Più nello specifico, nei mesi di ottobre e novembre 2012 si rendeva attivo, congiuntamente al Sig. Giovanni Spinelli, per l’organizzazione del vitto e dell’alloggio degli atleti della predetta Società, prendendo accordi con diversi ristoratori e albergatori della zona di Riccione, senza però poi onorare economicamente tali impegni, come nel caso del mancato pagamento di due delle tre fatture emesse dal ristorante “Porca Miseria” per un totale di circa 8.000,00 malgrado le numerose rassicurazioni di pagamento promesse anche pubblicamente, o dei pasti consumati presso il ristorante “Azdòra” per un insoluto di € 6.600,00, o come nel caso del pagamento con assegno scoperto delle prestazioni alberghiere fornite dal residence “Confort”. Inoltre, nel Luglio 2013 il Sig. Pieroni ha trattato, insieme al Sig. Spinelli, e poi sottoscritto un contratto di affitto dell’impianto sportivo “Italo Nicoletti” di proprietà della F.Y.A. Virtus Tre Villaggi, salvo poi non onorare i conseguenti impegni economici del pagamento dei canoni di locazione avendo a tal fine utilizzato un assegno sottoscritto dal Sig. Spinelli rilevatosi insoluto per la mancanza di fondi e successivamente protestato...”.

B) “...della violazione dell’art. 1, comma 1, vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, CGS) del Codice di Giustizia Sportiva per avere nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 a causa di una non corretta gestione amministrativa della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, perpetrata congiuntamente al Sig. Giovanni Spinelli, omesso di garantire ai calciatori tesserati di detta Società i dovuti vitti e alloggi oltre che la possibilità di disputare le gare di campionato casalinghe per mancanza di un impianto sportivo, come meglio specificato nel punto A) di cui sopra, con la conseguenza di abbandonare tali atleti in una situazione di assoluto disagio e difficoltà non avendo gli stessi calciatori le risorse economiche per poter provvedere autonomamente alle irrinunciabili esigenze di vitto e alloggio...”.

C) “...della violazione dell’art. 1, comma 1, vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, CGS) del Codice di Giustizia Sportiva per avere dall’ottobre del 2012 fino a quasi al termine della stagione sportiva 2013/2014 agito come dirigente della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 senza alcun vincolo di tesseramento. Solamente a titolo esemplificativo, il Sig. Pieroni, oltre a rendersi parte attiva nell’organizzazione della Società come rappresentato nel sopracitato punto A), in detto periodo ha curato il tesseramento di giocatori, tecnici e dirigenti, e seguiva costantemente la squadra negli allenamenti, tanto da suggerire l’impiego di alcuni giocatori al tecnico Andrea Benedetti il quale ultimo, seppur non avesse mai derogato alla propria autonomia nelle decisioni tecniche, ha sempre riconosciuto il ruolo di dirigente di fatto del Sig. Pieroni...”.

Il difensore di Pieroni ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito.

Alla riunione del 13 luglio 2015 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto per entrambi i deferiti l'inibizione di mesi 12 (dodici) e l'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) ciascuno.

Il difensore di Pieroni si è riportato alla propria memoria insistendo per il proscioglimento del suo assistito.

Ermanno Pieroni, comparso personalmente, ha reso dichiarazioni spontanee ribadendo la sua estraneità ai fatti contestati.

Nessuno è comparso per Spinelli Giovanni.

Nel febbraio 2014, il Dipartimento Interregionale serie D trasmetteva alla Procura Federale un DVD, contenente la registrazione di un servizio giornalistico mandato in onda qualche giorno prima dal canale televisivo "Italia 1", nel corso del programma "Le Iene", avente ad oggetto alcuni aspetti inquietanti della gestione della Società SSD Riccione Calcio 1929 a r.l..

Avviate le indagini di rito, la Procura Federale accertava che:

Spinelli Giovanni, benché avesse assunto il 29.12.2012 la carica di Amministratore Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, già nei mesi precedenti si era interessato di detta Società, sia come "osservatore" e sia come organizzatore delle incombenze logistiche. Ed infatti emergeva che, nei mesi di ottobre e novembre 2012, il prefato si era attivato con Pieroni Ermanno – soggetto del tutto estraneo a detta Società - per la sistemazione logistica dei giocatori, contrattando con albergatori e ristoratori i relativi costi, e aveva stipulato un contratto di affitto dell'impianto sportivo "Italo Nicoletti", di proprietà della F.Y.A. Virtus Tre Villaggi, ove far svolgere la preparazione e gli allenamenti delle squadre della Società.

Sentiti al riguardo i fornitori dei citati servizi, il titolare del ristorante "Porca Miseria" documentava il mancato pagamento di due fatture, per complessivi Euro 8.000,00; il titolare del ristorante "Azdora" un insoluto di Euro 6.600,00; il proprietario del Residence "Confort", infine, produceva il contratto di locazione e la copia di un assegno bancario tratto da Spinelli per Euro 6.200,00 e il relativo atto di protesto del 17 dicembre 2013.

A novembre 2013 la Società era debitrice in confronto della citata F.Y.A. di Euro 16.500,00, per i canoni concernenti la stagione sportiva 2013/2014, e di Euro 4.500,00, per i residui canoni concernenti la stagione 2012/2013, e che proprio per effetto di tali inadempimenti il Presidente della detta Società, Giampaolo Bracalenti, aveva chiuso l'impianto sportivo con catene e lucchetti, così impedendo l'accesso a tutti i tesserati della SSDARL Riccione Calcio 1929, comunicando l'iniziativa con lettera del 27 novembre 2013.

Per effetto e in conseguenza dell'avvenuta sospensione dei servizi di alloggio e vitto, taluni calciatori erano stati costretti a sostenere in proprio i relativi costi, pur di continuare l'attività agonistica.

Pieroni Ermanno aveva, in più occasioni, suggerito (anche tramite sms) e imposto all'allenatore la formazione da schierare in campo e, inoltre, aveva contattato e negoziato,

con Spinelli, i termini e le condizioni per il conferimento del ruolo di Amministratore Unico della Società e, con Arturo Di Napoli, il contratto di allenatore.

Alla luce delle risultanze delle indagini espletate dalla Procura Federale il deferimento appare parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui in appresso.

In ordine alle contestazioni mosse a Spinelli Giovanni la documentazione versata agli atti e le dichiarazioni rilasciate dai vari soggetti interessati (in particolare, fornitori e giocatori) danno piena ed esaustiva contezza degli accadimenti contestati, che integrano palesemente la violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS vigente al tempo (ora, art.1bis, comma 1, del CGS), per non aver lo Spinelli adempiuto alle obbligazioni economiche contratte in confronto dei fornitori (capo A del deferimento), omesso di garantire ai calciatori tesserati per la SSDARL Riccione Calcio 1929 la fruizione dei dovuti servizi contrattualizzati di vitto e alloggio nonché la possibilità di disputare le gare casalinghe di campionato per la indisponibilità di un impianto sportivo (capo B del deferimento), fonte tutto questo di grande e profondo turbamento per i calciatori, abbandonati a sé stessi e finanche costretti a sostenere in proprio i costi del loro sostentamento (vitto e alloggio) per poter continuare a partecipare alle gare di campionato.

Spinelli Giovanni inoltre ha consentito, nell'arco temporale che va dal dicembre 2012 al termine della stagione sportiva 2013/2014, che il Pieroni svolgesse attività all'interno e nell'interesse della SSDARL Riccione Calcio 1929, pur in assenza di alcun vincolo di tesseramento con essa (capo C del deferimento). Lo Spinelli quindi deve essere ritenuto responsabile di tutti i fatti a lui addebitati.

In ordine alle contestazioni mosse a Pieroni Ermano per i fatti in scrutinio, emerge che costui risulta aver svolto attività all'interno e nell'interesse della Società SSDARL Riccione Calcio 1929. La tesi difensiva secondo la quale il Pieroni avrebbe svolto solo un ruolo di consulente tecnico viene smentita da numerose e concordanti emergenze processuali di seguito riassunte:

- 1) le dichiarazioni rilasciate in proposito il 12 giugno 2014 da Bracalenti Giampaolo, Presidente della Società FYA Virtus Tre Villaggi (gestore dell'impianto sportivo "Nicoletti" di Riccione), lì dove afferma che il Pieroni si era fatto carico (con lo Spinelli) delle pendenze relative alla stagione sportiva 2011/2012 della Riccione Calcio, e la quietanza rilasciata il 10.08.2013 al Pieroni per il pagamento di Euro 5.000,00 effettuato per conto del Riccione Calcio per (così testualmente) *"arretrati della stagione agonistica 2012/2013"*;
- 2) le dichiarazioni rilasciate il 16 aprile 2014 da Venturi Gianni, titolare del ristorante "Porca Miseria" di Riccione, che riferisce di essere stato contattato nel novembre 2012 dal Pieroni (con lo Spinelli), per negoziare il servizio di ristorazione in favore dei giocatori del Riccione Calcio e, successivamente, di aver sollecitato il pagamento di tale servizio a Pieroni e a Spinelli che (così testualmente) *"di fronte ad altre persone mi hanno chiesto l'IBAN promettendomi che mi avrebbero accreditato quanto a me dovuto dalla Società"*;
- 3) le dichiarazioni rilasciate il 17 aprile 2014 da Di Napoli Arturo, lì dove riferisce che (così testualmente) *"Pieroni più volte si è presentato al campo o in ritiro per riferire ed esaltare il programma o come lui ricordava spesso il progetto. Più volte successivamente anche per tranquillizzare i calciatori riguardo ai loro rimborsi spese"*.

Consegue che le contestazioni di cui al punto A) del deferimento trovano puntuale ed esaustivo fondamento probatorio fatta eccezione per quanto attiene il mancato pagamento della fatture del ristorante Azdora per il quale manca la prova di un intervento attivo del Pieroni.

Fondata è anche la violazione contestata al punto C) dell'atto di deferimento, essendo pacifico che il Pieroni, ancorché non censito, risulta aver svolto attività all'interno e nell'interesse della Riccione Calcio, ponendo in essere atti che travalicano di gran lunga l'asserito suo ruolo di suggeritore per il tesseramento di giovani calciatori promettenti.

Le contestazioni di cui al punto B) dell'atto di deferimento non appaiono invece fondate, atteso che vengono ivi addebitati al Pieroni non già comportamenti attivi bensì condotte omissive in relazione a obblighi che non gravavano sul deferito.

In sintesi il Pieroni deve essere dichiarato responsabile per i fatti contestati ai capi A (nei limiti sopra indicati) e C mentre va prosciolto per i fatti contestati al capo B.

In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CGS, gli *“Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dall'art. 19, comma 1, del CGS.

Attesa la natura e la valenza degli illeciti rispettivamente accertati, anche in relazione ai diversi ruoli ricoperti dai deferiti, e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- a Giovanni Spinelli 12 (dodici) mesi di inibizione ed € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda;
- a Ermanno Pieroni: 6 (sei) mesi di inibizione ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda.

Proscioglie Pieroni Ermanno dall'incolpazione di cui al capo B.

(198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (Presidente della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl - (nota n. 10543/498 pf14-15 AM/SP/ma del 15.5.2015).

Il Tribunale Federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra la Società ACR Messina Srl e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti della stessa;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 27 luglio 2015 ore 15 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO DE LUCIA (all'epoca dei fatti calciatore non tesserato, attualmente tesserato per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa) - (nota n. 9555/1098 pf13-14 SP/gb del 27.4.2015).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Alfonso De Lucia, calciatore all'epoca dei fatti non tesserato ed attualmente tesserato con la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente) in relazione all'art. 8, comma 15, del CGS, per non aver adempiuto al lodo emesso dal Collegio arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie A, in data 28 marzo 2014, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione avvenuta in data 04 aprile 2014.

Il difensore del deferito ha prodotto documentazione relativa alla controversia intercorsa tra il De Lucia e la Società Livorno.

Il patteggiamento

Alla riunione del 25.6.2015 il Sig. Alfonso De Lucia con la Procura Federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Il Procuratore generale dello sport presso il CONI non ha formulato osservazioni.

In data 10.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale Federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Alfonso De Lucia ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alfonso De Lucia, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione.

L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) nei confronti del Sig. Alfonso De Lucia.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

(176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CARVELLI (all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa) - (nota n. 9073/188 pf14-15 AM/ma del 16.4.2015).

Con provvedimento del 16 aprile 2015, il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare il Signor Antonio Carvelli, Amministratore Unico e Legale Rappresentante all'epoca dei fatti della Società AC Montichiari Spa per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 comma 1 del CGS (ora art. 1 bis comma 1 CGS) per avere indebitamente trattenuto varie attrezzature sportive di ingente valore economico di proprietà comunale, come da denuncia – querela presentata dal Sindaco del Comune di Montichiari in data 23 agosto 2012; quanto detto, accadeva a seguito della risoluzione della convenzione stipulata tra il summenzionato Comune e la Società AC Montichiari Spa, ed avente ad oggetto la gestione degli impianti del Centro Sportivo “Montichiarello”.

Alla riunione del 13 luglio 2015 il rappresentante della Procura Federale ha richiesto l'applicazione nei confronti del Signor Antonio Carvelli della sanzione dell'inibizione per anni 1 (uno).

Nessuno è comparso per la parte deferita.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Dagli atti del procedimento disciplinare n. 188 pf 2014-2015, avente ad oggetto “Comportamento disciplinarmente rilevante tenuto dal Presidente, Sig. Francesco Carmine Antonio De Pasquale e dall'Amministratore Unico, Sig. Antonio Carvelli, della Società AC Montichiari Spa, come emerge dalla denuncia-querela presentata dal Sindaco di Montichiari, prof.ssa Elena Zanola ed acquisita nel procedimento recante numero 1151pf12/13 (stralcio proc. 1151pf 2012/2013. Iscritto nel Registro dei Procedimenti della Procura Federale in data 12 novembre 2014 al n. 188 pf14/15)” è emerso che il Comune di Montichiari, mediante convenzione, aveva affidato alla Società AC Montichiari Spa la gestione degli impianti sportivi destinati al giuoco del calcio e che essendo intervenuta la risoluzione anticipata della suddetta convenzione, gli impianti erano stati riconsegnati il 2 luglio 2012. Nel relativo verbale era stata evidenziata la mancanza di alcuni materiali, ovvero: la copertura pressostatica completa d'illuminazione interna per uso invernale, due generatori di aria calda ed un gruppo di emergenza del campo di calcio a 7 in erba artificiale del Centro Sportivo di “Montichiarello”. Nonostante la richiesta formale di

restituzione dei suddetti materiali inoltrata alla Società AC Montichiari Spa, tale incumbente non veniva ottemperato da parte della Società medesima. Dalle indagini espletate dalla Procura Federale ed in particolare dall'audizione del deferito, veniva confermata la circostanza della mancata riconsegna dei materiali sopra descritti. Essi per stessa ammissione del Carvelli sono ancora in suo possesso, custoditi, a suo dire, presso un magazzino di Ascoli Piceno. Quanto alla Società AC Montichiari Spa, la medesima non è oggetto del presente procedimento atteso che in data 11 settembre 2013 ne è stata revocata l'affiliazione a seguito di fallimento. Pertanto, non è più assoggettabile alle norme dell'Ordinamento Federale.

Alla luce delle prove raccolte dalla Procura Federale e delle considerazioni sopra espresse, risulta comprovato il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Antonio Carvelli, con altrettanto evidente violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS (ora art. 1 bis comma 1 CGS).

Sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica nei confronti del Signor Antonio Carvelli la sanzione dell'inibizione per anni 1 (uno).

(202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIAN CASTELLAS ORTEGA (calciatore tesserato per la Società SSD Terracina Calcio 1925 Srl), GIOVANNI MARIA DEROSAS (dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD Olbia 1905), Società SSD TERRACINA CALCIO 1925 Srl e ASD OLBIA 1905 - (nota n. 10996/523 pf14-15 AA/ac del 26.5.2015).

Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Cristian Castellas Ortega, calciatore tesserato della Società SSD Terracina Calcio 1925 SRL all'epoca dei fatti per rispondere della partecipazione in posizione irregolare, perché tesserato con la Società SSD Terracina Calcio 1925 Srl fino al 30.12.2014, nelle file della Società ASD Olbia 1905, alla gara Olbia - Arzachena del 21.12.2014, Campionato Serie D; ciò in violazione degli artt. 1 – bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, CGS in relazione agli artt. 39, 40, comma 4, e 61, comma 6, delle NOIF; Giovanni Maria Derosas, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD Olbia 1905 all'epoca dei fatti, per rispondere dell'indicazione, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD Olbia 1905, nella distinta di gara Olbia - Arzachena del 21.12.2014, del nominativo del calciatore Cristian Castellas Ortega, pur essendo lo stesso tesserato per altra Società e, comunque, per aver consentito la partecipazione alla stessa del sopra menzionato calciatore; ciò in violazione dell'art. 1 – bis, comma 1, 10, commi 2 e 6 del CGS in relazione agli artt. 39, 40, comma 4, e 61, comma 1, delle NOIF; la Società SSD Terracina Calcio 1925 Srl per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere da Cristian Castellas Ortega come sopra descritto; la Società ASD Olbia 1905, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere da Giovanni Maria Derosas come sopra descritto.

Il patteggiamento

Alla riunione del 25.6.2015 il Sig. Cristian Castellás Ortega e la Società ASD Olbia 1905 con la Procura Federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Il Procuratore generale dello sport presso il CONI non ha formulato osservazioni.

In data 10.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale Federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Cristian Castellás Ortega e la Società ASD Olbia 1905 hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Cristian Castellás Ortega, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali nella stagione sportiva 2015/2016; pena base per la Società ASD Olbia 1905, sanzioni della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, oltre all’ammenda di € 900,00 (€ novecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 (un) punto e € 600,00 (€ seicento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Alla riunione del 13 luglio 2015 il rappresentante della Procura ha chiesto di infliggere le seguenti sanzioni: giorni 30 (trenta) di inibizione per Giovanni Maria Derosas, € 400,00 (€ quattrocento/00) di ammenda per la Società SSD Terracina Calcio1925.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Non c'è dubbio che il calciatore Castellás Ortega abbia partecipato alla gara Olbia - Arzachena del 21.12.2014 del Campionato Serie D. La circostanza provata per tabulas, è stata ammessa dall'Olbia che ha rivendicato la legittimità di tale consapevole scelta avendo presentato in data 17.12.2014 la richiesta di tesseramento del calciatore in questione. Al contrario l'art. 40 quater delle NOIF, prevede che *"Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente"*. Pertanto in assenza di detta comunicazione, la Società ASD Olbia 1905, sebbene avesse presentato in data 17.12.2014 la richiesta di tesseramento, non avrebbe potuto impiegare il calciatore Castellás Ortega nella gara Olbia - Arzachena del 21.12.2014. Le valutazioni induttive rappresentate dalla ASD Olbia non appaiono rilevanti e comunque non legittimano la condotta tenuta dai deferiti. La normativa Federale impone di attendere la comunicazione formale degli organi competenti per perfezionare il tesseramento proprio per evitare equivoci e malintesi. È altresì ovvio che costituisca obbligo di ogni tesserato conoscere la normativa Federale. Deve quindi essere affermata la responsabilità del Derosas per la violazione disciplinare contestata. La Società SSD Terracina Calcio1925 Srl deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere da Cristian Castellás Ortega.

Per le suddette violazioni sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali nella stagione sportiva 2015/2016 per Cristian Castellás Ortega;
 - penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, oltre all'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00) per la Società ASD Olbia 1905.
- Infligge altresì a Giovanni Maria Derosas la sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta) e alla Società SSD Terracina Calcio 1925 quella dell'ammenda di € 300,00 (€ trecento/00).

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Riccardo Andriani **Presidente f.f.**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Sergio Valente **Componenti**; con l'assistenza del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 13 luglio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALERIO TUCCI (Calciatore tesserato per la Società ASD Zane 1931 sino al 10.9.2014, successivamente con la Società Vicenza Calcio Spa, attualmente tesserato per la

Società USD Tor di Quinto), NADIA DI PALMA (tesserata in qualità segretaria con poteri di legale rappresentanza per la Società ASD Zane 1931), GIULIO DI PALMA (soggetto che ha operato nell'interesse della Società Vicenza Calcio Spa), FRANCO BONENTE (tesserato in qualità di Direttore Generale della Società ASD Zane 1931), ANTONIO MANDATO (tesserato in qualità di responsabile del Settore Giovanile con poteri di legale rappresentanza della Società Vicenza Calcio Spa), DARIO CASSINGENA (Amministratore Delegato con poteri di legale rappresentanza della Società Vicenza Calcio Spa), Società VICENZA CALCIO Spa e ASD ZANE 1931- (nota n. 9277/125 pf14-15 AM/gb del 20.4.2015).

Il deferimento

Con atto del 20 aprile 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Valerio Tucci, tesserato in qualità di calciatore per la ASD Zane 1931 sino al 10 settembre 2014 e successivamente con il Vicenza Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, e art. 40, comma 3 e 3 bis delle NOIF, e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere sottoscritto in favore della Società ASD Zanè 1931 un primo tesseramento avente n. DL2988512 in data 4 settembre 2014, successivamente revocato in data 27 ottobre 2014 dal Presidente del C.R. Veneto – LND, ed un successivo modulo di variazione di tesseramento n. prot. 2659 in data 10 settembre 2014 in favore della Società Vicenza Calcio Spa, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell'intero nucleo familiare nella Regione Veneto da almeno sei mesi prima del citato tesseramento, essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione (Lazio) ed in particolare dell'obbligo di ottenere la necessaria deroga Federale; nonché per avere preso parte a provini che si sono svolti a partire dal 25 agosto 2014 a tutto il 8 ottobre 2014 presso il Centro Sportivo di Isola Vicentina sede della Società Vicenza Calcio Spa senza la preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione, ponendo in essere la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del predetto Settore Giovanile e Scolastico stagione 2014 – 2015; 2) la Sig.ra Nadia Di Palma tesserata in qualità di segretaria con poteri di legale rappresentanza per la ASD Zane 1931, per rispondere a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 e 4, del CGS, e art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere nella qualità di segretaria, con poteri di legale rappresentante, della Società ASD Zane 1931 sottoscritto il tesseramento avente n. DL2988512 in data 4 settembre 2014 relativo al giovane calciatore Tucci Valerio, nato a Roma il 14 dicembre 1999, falsificando la firma del Presidente la predetta Società, Sig. Marco Bonente, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell'intero nucleo familiare del calciatore nella Regione Veneto da almeno sei mesi prima dell'operato tesseramento, senza avere richiesto alla Presidenza Federale la deroga di cui all'art. 40, comma 3 bis, delle NOIF; b) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 e 4, del CGS, e art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere nella qualità di segretaria, con poteri di legale rappresentante, della Società ASD Zane 1931 sottoscritto

la variazione di tesseramento avente prot. n. 2659 del 10 settembre 2014 e la cessione temporanea in favore della Società Vicenza Calcio Spa del contratto relativo al giovane calciatore Tucci Valerio, nato a Roma il 14 dicembre 1999, falsificando la firma del Presidente la predetta Società, Sig. Marco Bonente; c) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 e 4, del CGS e degli artt. 7 e 16 dello Statuto in relazione all'art. 96 delle NOIF per avere in concorso con i Signori Di Palma Giulio, Bonente Franco, Mandato Antonio, Margiotta Massimo simulato un fittizio tesseramento del giovane calciatore Tucci Valerio per la Società ASD Zane 1931, in violazione delle suddette norme di cui all'art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF, per poi disporre successivamente la cessione temporanea per la stagione sportiva 2014 – 2015 in favore della Società Vicenza Calcio Spa, al fine di ridurre in danno della Società GSD Nuova Tor Tre Teste la quantificazione del dovuto premio di preparazione e conseguire di contro un ingiusto vantaggio economico per la propria Società in ragione del dovuto premio di preparazione da parte del Vicenza Calcio Spa; 3) il Sig. Giulio Di Palma, nella qualità di soggetto che ha operato nell'interesse del Vicenza Calcio Spa, al fine di fare conseguire a quest'ultima le prestazioni sportive del calciatore Tucci Valerio, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5, e 10, comma 2 e 4, del CGS e degli artt. 7 e 16 dello Statuto in relazione all'art. 96 delle NOIF, e all'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del predetto Settore Giovanile e Scolastico stagione 2014 – 2015 per avere operato nell'interesse della Società Vicenza Calcio Spa o comunque svolto attività rilevante per l'ordinamento Federale al fine di far conseguire a quest'ultima Società le prestazioni sportive del giovane calciatore Tucci Valerio, nato a Roma il 14 dicembre 1999, favorendo il trasferimento di quest'ultimo a Vicenza sin dal mese di agosto 2014 per farlo sottoporre ad un periodo di prova da parte dello staff tecnico del Settore Giovanile del Vicenza Calcio Spa, senza le prescritte autorizzazioni previste dalla normativa di settore, nonché per avere in concorso con i Signori Di Palma Nadia, Bonente Franco, Mandato Antonio, Margiotta Massimo simulato un fittizio tesseramento del giovane calciatore Tucci Valerio per la Società ASD Zane 1931, in violazione delle suddette norme di cui all'art. 40, comma 3 e 3 bis delle NOIF, per poi disporre successivamente la cessione temporanea per la stagione sportiva 2014 – 2015 in favore della Società Vicenza Calcio Spa al fine di ridurre in danno della Società GSD Nuova Tor Tre Testa la quantificazione del dovuto premio di preparazione; 4) il Sig. Franco Bonente, tesserato in qualità di Direttore Generale della Società ASD Zane 1931, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 e 4, del CGS e degli artt. 7 e 16 dello Statuto in relazione all'art. 96 delle NOIF per avere, nella qualità di Direttore Generale della ASD Zane 1931, in concorso con i Signori Di Palma Giulio, Di Palma Nadia, Mandato Antonio e Margiotta Massimo simulato un fittizio tesseramento del giovane calciatore Tucci Valerio per la Società ASD Zane 1931, in violazione delle suddette norme di cui all'art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF, per poi disporre successivamente la cessione temporanea per la stagione sportiva 2014 – 2015 in favore della Società Vicenza Calcio Spa al fine di ridurre in danno della Società GSD Nuova Tor Tre Teste la quantificazione del dovuto premio di preparazione, e conseguire di

contro un ingiusto vantaggio economico per la propria Società in ragione del dovuto premio di preparazione da parte del Vicenza Calcio Spa; 5) il Sig. Antonio Mandato, tesserato con funzioni di Responsabile del Settore Giovanile con poteri di legale rappresentante per il Vicenza Calcio Spa, per rispondere a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 e 4, del CGS, e art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere, nella qualità di Responsabile del Settore Giovanile, con poteri di legale rappresentante della Società Vicenza Calcio Spa, sottoscritto la variazione di tesseramento avente prot. n. 2659 del 10 settembre 2014 e la cessione temporanea in favore della propria Società del contratto relativo al giovane calciatore Tucci Valerio, nato a Roma il 14 dicembre 1999, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell'intero nucleo familiare del calciatore nella Regione Veneto da almeno sei mesi prima dell'operato tesseramento, senza aver richiesto alla Presidenza Federale la deroga di cui all'art. 40, comma 3 e 3bis, delle NOIF, nonché per avere sottoposto il predetto giovane calciatore a provini che si sono svolti a partire dal 25 agosto 2014 a tutto il 8 ottobre 2014 presso il Centro Sportivo di Isola Vicentina, sede della Società Vicenza Calcio Spa, senza la preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, essendo lo stesso proveniente da altra e diversa regione, ponendo in essere la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del predetto Settore Giovanile e Scolastico stagione 2014 – 2015; **b)** della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 e 4, del CGS e degli artt. 7 e 16 dello Statuto in relazione all'art. 96 delle NOIF per avere in concorso con i Signori Di Palma Giulio, Bonente Franco, Di Palma Nadia e Margiotta Massimo simulato un fittizio tesseramento del giovane calciatore Tucci Valerio per la Società ASD Zane 1931, in violazione delle suddette norme di cui all'art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF, per poi disporre successivamente la cessione temporanea per la stagione sportiva 2014 – 2015 in favore della Società Vicenza Calcio Spa al fine di ridurre in danno della Società GSD Nuova Tor Tre Teste la quantificazione del dovuto premio di preparazione e conseguire di contro un ingiusto vantaggio economico per la propria Società in ragione dell'intervenuto accordo con i suddetti soggetti; 6) il Sig. Dario Cassingena, tesserato in qualità di Amministratore Delegato con poteri di legale rappresentante del Vicenza Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 e 4, del CGS, e art. 40, comma 3 bis, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto in relazione ai principi della "*Carta dei Diritti dei Bambini – Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20.11.1989*" e dalla "*Carta dei Diritti dei Ragazzi allo Sport – Ginevra 1992*", richiamati nei Principi Fondamentali del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2014 – 2015, per avere, nella qualità di Amministratore Delegato, con poteri di legale rappresentante, della Società Vicenza Calcio Spa, formulato in data 19 settembre 2014 istanza di deroga al Presidente Federale relativa al tesseramento del giovane calciatore Tucci Valerio, nato a Roma il 14 dicembre 1999, successivamente alla sottoscrizione della variazione di tesseramento avente prot. n. 2659 del 10 settembre 2014 e la cessione temporanea in favore della propria Società del contratto relativo al predetto giovane

calciatore, omettendo di garantire al suddetto giovane calciatore un adeguato sostegno ed assistenza nella cura del tempo libero e nella formazione scolastica nel periodo in cui lo stesso ha soggiornato a Vicenza presso la struttura messa a disposizione dalla citata Società, venendo meno al ruolo di garante per quanto riguarda la crescita culturale e sociale del ragazzo sottratto al proprio nucleo familiare in ragione del predetto tesseramento, atteso il mancato esercizio di ogni forma di controllo sulla condizione scolastica ed educativa del ragazzo sino al 24 ottobre 2014; 7) la Società Vicenza Calcio Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dai Signori Mandato Antonio e Cassingena Dario, e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per il comportamento posto in essere dai Signori Tucci Valerio, Di Palma Giulio, Margiotta Massimo e Zanchi Marco; 8) la ASD Zane 1931 per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Di Palma Nadia, e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per il comportamento posto in essere dai Signori Bonente Franco e Tucci Valerio.

Nei termini consentiti dalla normativa sono state depositate memorie difensive dai Signori Dario Cassingena, dal Sig. Antonio Mandato e dalla Società Vicenza Calcio Spa.

All'udienza del 28 maggio 2015 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, vista a) la motivata istanza di differimento della riunione depositata dai deferiti Signori Cassingena e Mandato, oltre che dalla Società Vicenza Calcio e b) l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra il deferito Sig. Valerio Tucci e la Procura Federale in merito all'applicazione della sanzione nei confronti dello stesso, ha rinviato alla riunione del 25 giugno 2015.

Alla riunione del 25 giugno 2015 il Tribunale Federale, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i deferiti Antonio Mandato, Dario Cassingena e Vicenza Calcio Spa con la Procura Federale in merito all'applicazione della sanzione nei loro confronti, ha rinviato alla riunione del 13 luglio 2015.

Quindi il procedimento disciplinare veniva definito nei confronti di Valerio Tucci, Antonio Mandato, Dario Cassingena e Vicenza Calcio Spa secondo l'ordinanza che segue.

Il patteggiamento

“Il Tribunale Federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Valerio Tucci, Antonio Mandato, Dario Cassingena e la Società Vicenza Calcio Spa hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Valerio Tucci, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2015/2016; pena base per il Sig. Antonio Mandato, sanzione della inibizione di 12 (dodici) mesi, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per il Sig. Dario Cassingena, sanzione della inibizione di 4 (quattro) mesi, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per la Società Vicenza Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 5.000,00 (€ cinquemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Alla riunione del 13 luglio 2015 il rappresentante della Procura Federale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei deferiti e la conseguente irrogazione delle seguenti sanzioni: a) alla Sig.ra Nadia Di Palma l'inibizione per mesi 18 (diciotto); b) al Sig. Giulio Di Palma l'inibizione per mesi 15 (quindici); c) al Sig. Franco Bonente l'inibizione per mesi 12 (dodici); d) alla Società ASD Zane 1931 l'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e pertanto merita di essere accolto.

Dall'esame delle carte processuali emerge infatti con solare evidenza la responsabilità dei soggetti deferiti che peraltro non hanno depositato memorie difensive e non hanno ritenuto di presenziare al dibattimento.

Le indagini hanno avuto origine da un esposto presentato alla Procura Federale in data 30 ottobre 2014, protocollo n. 2757, con il quale la Società GSD Nuova Tor Tre Teste deduceva che in data 4 settembre 2014 era avvenuto il trasferimento a titolo definitivo del giovane calciatore Valerio Tucci in favore della Società ASD Zane 1931 e che in data successiva, precisamente il 9 ottobre 2014, lo stesso era stato ceduto in prestito al Vicenza Calcio Spa. La Nuova Tor Tre Teste lamentava che il trasferimento fosse fittizio e finalizzato a eludere il premio di preparazione con la Società appartenente alla categoria più elevata. Chiedeva pertanto un intervento da parte della Procura Federale.

Dalle indagini è emerso che Il giovane calciatore Valerio Tucci, svincolatosi al termine della stagione sportiva 2013 – 2014 dalla Società dilettantistica romana GSD Nuova Tor Tre Teste, veniva contattato, unitamente ai propri genitori dal Sig. Giulio Di Palma, non tesserato, che si presentava come un intermediario che agiva nell'interesse della Società Vicenza Calcio Spa.

Dopo i contatti di cui sopra il giovane Tucci, nel periodo compreso tra il 25 ed il 29 agosto 2014, si sottoponeva a provini per il Vicenza Calcio Spa presso il Centro Sportivo di Isola Vicentina.

Detti provini si svolgevano alla presenza dei Signori Antonio Mandato, Massimo Margiotta e Marco Zanchi, rispettivamente dirigenti del Settore Giovanile della Società vicentina e allenatore della categoria "Allievi Nazionali".

Il Tucci rimaneva a Vicenza sino al giorno 23 ottobre 2014.

Le dichiarazioni rese da tutti i soggetti ascoltati dalla Procura Federale hanno consentito di appurare come il Tucci non sia mai transitato per la Società dilettantistica ASD Zanè 1931. In considerazione di quanto sopra la richiesta di tesseramento avente n. DL2988512 per la stagione sportiva 2014 – 2015, recante data 4 settembre 2014, deve ritenersi del tutto fittizia, al fine di ridurre il premio di preparazione in danno del sodalizio romano, GSD Nuovo Tor Tre Teste, avvantaggiando in tal modo la Società ASD Zanè 1931 ed il Vicenza Calcio Spa, Società che vantava ottimi rapporti tanto con il Sig. Giulio Di Palma che con il direttore generale della ASD Zanè 1931, Sig. Franco Bonente.

Le indagini svolte dalla Procura Federale hanno consentito altresì di accertare il contributo apportato dai Signori Franco Bonente, Nadia Di Palma e Giulio Di Palma per la realizzazione del fittizio tesseramento del giovane calciatore Valerio Tucci nella piena consapevolezza che lo stesso contrastava in toto l'art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF.

Le firme apposte sul modulo di richiesta di tesseramento e su quello di variazione nello spazio riservato al legale rappresentante della Società di provenienza sono risultate false in quanto apposte dalla Sig.ra Nadia Di Palma, la quale ha ammesso di avere contraffatto la firma del Sig. Franco Bonente, direttore generale della ASD Zanè 1931, anche sul modulo "variazioni organigramma n. 5".

Il Sig. Giulio Di Palma ha dal canto suo ammesso a) di avere escogitato d'intesa con il Sig. Franco Bonente di tesserare il giovane Valerio Tucci dapprima con la Società ASD Zanè 1931 pur consapevoli che lo stesso non era residente nella provincia di Vicenza bensì a Roma con tutto il suo nucleo familiare; b) che l'*escamotage* del primo tesseramento a favore della Società ASD Zanè 1931 era stato concordato con il Sig. Franco Bonente per far sì che con il successivo trasferimento al Vicenza Calcio Spa la Società di provenienza avrebbe ottenuto un lauto compenso attraverso il premio di preparazione; c) di aver fatto apporre alla sorella, Sig.ra Nadia Di Palma, i timbri societari e le firme del presidente, Sig. Marco Bonente, sui documenti necessari per tesserare il giovane Valerio Tucci per il Vicenza Calcio Spa.

Quanto al Sig. Franco Bonente ha dichiarato di ricordare con certezza che lo scopo del tesseramento per la ASD Zanè 1931 del Sig. Valerio Tucci quale giovane dilettante era quello di girarlo poi immediatamente al Vicenza Calcio Spa ed ha ammesso di avere dato

il proprio consenso affinché si realizzasse detta operazione pur non essendosi interessato dell'iter burocratico.

Deve pertanto essere affermata la responsabilità dei deferiti per i quali sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Valerio Tucci, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016;
- per il Sig. Antonio Mandato, sanzione della inibizione di mesi 8 (otto);
- per il Sig. Dario Cassingena, sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);
- per la Società Vicenza Calcio Spa, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

In accoglimento del deferimento in questione, infligge altresì le seguenti sanzioni:

- 1) alla Sig.ra Nadia Di Palma, l'inibizione per mesi 18 (diciotto);
- 2) al Sig. Giulio Di Palma, l'inibizione per mesi 18 (diciotto);
- 3) al Sig. Franco Bonente, l'inibizione per mesi 12 (dodici);
- 4) alla ASD Zanè 1931 l'ammenda di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare**
Avv. Riccardo Andriani

“”

Pubblicato in Roma il 15 luglio 2015

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio